

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N.184/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 8 Maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Antonio Patierno, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 7.6.2009 INFLITTA AL SIG. BERTACCHI GIULIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F. E DELL’AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S.**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 68/CDN del 24.3.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), ridetermina la sanzione inflitta al signor Bertacchi Giulio nei limiti del presofferto.

Ridetermina la sanzione dell’ammenda a carico della società A.S. Casale Calcio S.r.l. a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE FINO AL 17.10.2009 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO E DELL’AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 17.4.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso, in due distinti appelli dichiara:

- inammissibile il ricorso proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
- parzialmente accolto il ricorso del signor Capone Ferruccio, confermando la sanzione computando quanto già scontato dal 6.3.2008 al 30.6.2008.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. e restituirsi quella del signor Capone Ferruccio.

**3) RICORSO DEL SUZZARA CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SUZZARA 2000/CASTELLANA DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n, 147 del 22.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Suzzara Calcio di Suzzara (Mantova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DELL'A.C.D. RIVOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA GAETANO SEGUITO GARA VIRUS ENTELLA/RIVOLI DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma l'8 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete